

N° 619/17. cronol

N° 7285/13. ruolo

N° 113/17. cronol

N° ... spec

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA- SOCIETARIO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. STEFANO ROSA**PRESIDENTE****DOTT. RAFFAELE DEL PORTO****GIUDICE REL.****DOTT. ANGELINA AUGUSTA BALDISSERA****GIUDICE**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 7285 del ruolo generale dell'anno 2013

vertenti tra

DARIO CASSINELLI, CESARE SPREAFICO

attori, con il proc. dom. avv. Massimo Bondioni e gli avv.ti Mario Berruti e Cesare Vecchio

e

A2A SPA

convenuta con il proc. dom. avv. Carlo Francesco Braga e gli avv.ti Vittorio Allavena, Mario Roli e Fabio Macri

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 10.11.2016 e perciò come da rispettivi fogli allegati a detto verbale.

MOTIVAZIONE

1. Con distinti atti di citazione notificati in data 12.4.2013 Dario Cassinelli e Cesare Spreafico, già componenti del consiglio di sorveglianza di A2A spa (da ora, per brevità, A2A), hanno convenuto in giudizio detta società per sentir accertare che la revoca di essi attori dal consiglio di sorveglianza della medesima era avvenuta in difetto di giusta causa e ottenere la conseguente condanna della società al risarcimento dei danni patiti ex art. 2409-*duodecies*, 5° comma, c.c..

Gli attori hanno, più precisamente, lamentato di aver subito la cessazione dall'incarico consiliare per effetto della revoca (espressamente disposta) dei consiglieri di A2A di "nomina bresciana", priva di giusta causa, e per la conseguente applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, e di aver perciò maturato il diritto al risarcimento dei danni contemplato dalla norma citata.

A2A si è costituita nei due giudizi contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti e ha concluso per il rigetto delle stesse con vittoria di spese.

Felice M. U.


Nel corso dell'istruzione le due cause sono state riunite, attesa l'identità delle questioni di fatto e di diritto trattate, e, istruite documentalmente, sono state trattenute in decisione all'udienza del 10.11.2016 sulle conclusioni, anche istruttorie, delle parti richiamate in epigrafe.

2. I fatti di causa sono, nella loro materialità, pacifici fra le parti, che divergono, unicamente, sulla loro valutazione e sulla natura delle conseguenze giuridiche che ne derivano; la causa può essere perciò decisa senza espletamento di ulteriore attività istruttoria.

3. In punto di fatto è, come accennato, del tutto pacifico in causa (e risulta in gran parte provato documentalmente) che:

- a) gli ingegneri Dario Cassinelli e Cesare Spreafico sono stati nominati componenti del consiglio di sorveglianza di A2A con delibera dell'assemblea dei soci in data 22.2.2008;
- b) la durata dell'incarico era prevista in tre anni, dal 22.2.2008 al 22.2.2011, con termine ultimo, per effetto di *prorogatio*, al 27.4.2011;
- c) era vigente all'epoca un patto parasociale stipulato il 5.10.2007 fra i Comuni di Milano e Brescia (soci di maggioranza di A2A), che prevedeva l'impegno reciproco dei due comuni a "consentire la nomina di n. 6 componenti ciascuno, nel Consiglio di Sorveglianza";
- d) in data 9.4.2009 i Comuni di Milano e Brescia pubblicavano un "comunicato stampa congiunto", col quale rendevano noto che i due enti, "in attuazione delle previsioni di collaborazione e buona fede derivanti dall'accordo da essi sottoscritto il 5 ottobre 2007, hanno condiviso in data odierna l'obiettivo di revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. nominati su indicazione del Comune di Brescia e di provvedere (...) alla immediata sostituzione del Consiglio di Sorveglianza";
- e) il comunicato stampa in esame richiamava espressamente il fatto dell'essere "venuto meno il rapporto fiduciario tra lo stesso Comune e i componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A s.p.a. nominati, su sua indicazione, sotto la vigenza della precedente amministrazione";
- f) l'assemblea dei soci di A2A tenutasi il 4.6.2009 (a seguito di alcuni rinvii) deliberava quindi, fra l'altro, la revoca dei sei consiglieri di sorveglianza di A2A di nomina "bresciana", provocando, per effetto della clausola *simul stabunt simul cadent*, la decadenza dell'intero consiglio;
- g) la medesima assemblea provvedeva quindi alla nomina del nuovo consiglio, confermando, quanto ai consiglieri di nomina "milanese", tre dei precedenti componenti, con esclusione, fra gli altri, degli odierni attori.

3.1. In tale contesto, gli stessi attori riconoscono che la reale causa della loro rimozione va individuata nella volontà della nuova amministrazione comunale di Brescia di revocare i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dalla precedente maggioranza e sottolineano l'insussistenza della giusta causa



di revoca di detti consiglieri, non potendo il "colore politico" degli organi di governo del comune influenzare la composizione degli organi (tecnici) di amministrazione e controllo di una società di capitali, peraltro quotata in borsa.

Di contro, la doglianza degli attori non assume che la revoca dei consiglieri di sorveglianza di nomina bresciana abbia costituito l'espedito per provocare la cessazione dalla carica degli altri consiglieri, senza provvedere alla loro espressa revoca (è pacifico, fra l'altro che l'amministrazione del Comune di Milano è rimasta affidata, nel periodo che qui interessa, alla medesima "giunta Moratti").

Non ricorre pertanto, nel caso in esame, un'ipotesi di uso improprio (o di abuso) della clausola *simul stabunt simul cadent*; situazione che, come precisato dalla giurisprudenza di merito richiamata dagli stessi attori, può ritenersi sussistente solo quando lo strumento della revoca (o delle dimissioni) dei consiglieri "amici" sia utilizzato all'esclusivo fine di ottenere il risultato (realmente perseguito) di rimuovere ulteriori consiglieri "sgraditi", senza riconoscere loro il dovuto risarcimento dei danni in difetto di giusta causa.

3.2. In relazione – poi – all'allegazione concretamente formulata dagli attori, resta escluso che il componente dell'organo di amministrazione (o controllo) che subisca la cessazione del proprio incarico in conseguenza della revoca (priva di giusta causa) di altri membri, possa maturare, per ciò solo, il diritto al risarcimento dei danni, posto che l'art. 2409-*duodecies*, 5° comma, c.c. accorda tale diritto ai soli consiglieri destinatari diretti della revoca.


4. Le domande proposte dagli attori vanno perciò respinte, con condanna degli stessi, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla società convenuta per il presente giudizio, che si liquidano in € 21.387,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge (riconosciuto un unico compenso, attesa la totale identità di difese spiegate nelle due cause riunite).

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte dagli attori Dario Cassinelli e Cesare Spreafico nei confronti della convenuta A2A spa e condanna gli attori, in solido, al pagamento, in favore della società convenuta, della somma di € 21.387,00=, oltre 15% per spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.


Così deciso in Brescia il 16.2.2017.

Il giudice estensore



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alessandra Paganotti

Il presidente



3

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia

Il giorno 02 MAR 2017
IL CANCELLIERE CA
Alessandra Paganotti